CAMERA DEI DEPUTATI N. 3762

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi

Presentata il 27 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scopo della presente proposta di legge è di introdurre l'albo professionale dei tributaristi in un panorama italiano di professioni che da diversi anni richiede una regolarizzazione.

Per raggiungere tale obiettivo occorre fissare normative precise, come ad esempio: il possesso del diploma di laurea, o del diploma di scuola superiore, entrambi seguiti da un esame specifico di abilitazione alla professione, ovvero si richiede un'esperienza già acquisita nel campo mediante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno cinque anni, oppure l'esercizio della professione da almeno dieci anni o una iscrizione alla associazione dei periti tributaristi, che li possa attestare deontologicamente idonei ad esercitare la professione.

Con la presente proposta di legge inoltre si stabiliscono i compiti specifici del tributarista in modo tale da non contrastare le possibili sovrapposizioni riguardo le altre professioni similari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo e titolo professionale).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di tributarista.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista di cui all'articolo 4, conseguano tale abilitazione e siano iscritti all'albo.

5. Il titolo di tributarista spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5.

ART. 2.

(Esercizio della professione di tributarista. Oggetto dell'attività).

1. Tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e dei registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni funzione e prestazione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la consulenza tributaria-amministrativa in genere, svolti per conto di persone fisiche, sia imprenditori che privati, società di persone ed assimilati, società di capitali fino a 500 milioni di lire sono oggetto della professione di tributarista ai sensi della presente legge.

2. Gli iscritti all'albo possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti secondo i termini di cui alla lettera *i)* del

comma 1 dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Gli iscritti all'albo, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti altresì allo svolgimento di ogni funzione affine a quanto previsto nel comma 1.

4. L'elencazione delle attività di cui al presente articolo non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamenti.

ART. 3.

(Segreto professionale).

1. Nell'esercizio della professione, i tributaristi hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica il disposto di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Esame di Stato per l'abilitazione).

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea, di laurea breve o titolo equipollente, e di diploma di istruzione secondaria, il cui possesso è condizione di ammissione all'esame per l'abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi di laurea breve o titoli equipollenti, il diploma di istruzione

secondaria in materie economiche o amministrative o commerciali.

3. L'esame di cui al comma 1 deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che può essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi di laurea, laurea breve o titolo equipollente, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo sia intervenuta riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all'albo, non esercitano l'attività sono iscritti in un elenco speciale.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale di cui al comma 2 in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

ART. 6.

(Divieto di iscrizione all'albo. Incompatibilità).

1. L'iscrizione all'albo non è consentita, in permanenza di rapporto di lavoro, agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali è vietato l'esercizio della libera professione.

2. L'iscrizione all'albo non è altresì consentita agli esercenti il commercio in nome proprio o altrui, ai ministri di culto, ai giornalisti professionisti, agli agenti di cambio, ai notai, agli esattori di pubblici tributi e agli incaricati di gestioni esattoriali.

ART. 7.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di

studio e dell'abilitazione previsti agli articoli 4 e 5:

a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, consecutivamente dal decennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno cinque anni nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub-categorie tributi o contabilità o amministrazione o consulenze fiscali;

c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti alla Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non iscritti al ruolo di cui alla lettera *b)* del comma 1, in quanto ritenuti idonei all'esercizio della professione di tributarista ai sensi del codice deontologico e del codice di autoregolamentazione della LAPET.

2. Gli iscritti nelle sub-categorie del ruolo periti ed esperti di cui alla lettera *b)* del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità nel settore tributario, sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5, comma 2. Tali soggetti sono ammessi nell'albo, su loro domanda, quando inizino l'attività o cessi l'incompatibilità. La domanda di inserimento nell'albo deve essere redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 9.

3. L'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 deve essere dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); quanto a questa ultima imposta l'attività esercitata

deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 va dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale LAPET e vistata dalla sede nazionale della LAPET; nella provincia in cui la sede provinciale non risulti costituita tale certificazione è rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 9.

ART. 8.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di tributarista spetta al Ministro di grazia e giustizia che la esercita direttamente o per mezzo dei procuratori generali presso la corte d'appello e dei procuratori della Repubblica.

ART. 9.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il relativo regolamento di attuazione.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3762
Lire 500